

R.G. ---



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Luciana Sangiovanni	Presidente
Corrado Bile	Giudice relatore
Marco Giuliano Agozzino	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4597/2022 promossa da:

1. il in BANGLADESH, con il patrocinio dell'Avv.to BALLERINI
ALESSANDRA;

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO, in persona del Ministro p.t.

RESISTENTE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008.

ha tempestivamente impugnato il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento a MALTA. Il Ministero si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

Parte ricorrente ha premesso di aver lasciato il Bangladesh per sottrarsi alle persecuzioni subite a causa dell'appartenenza di suo fratello al partito politico Bangladesh Jamaat-e-Islami. In particolare, ha riferito che suo fratello e il padre erano stati sequestrati dai militanti del partito Awami League e che, nel tentativo di avere loro notizie, era stato minacciato a sua volta. Pertanto, dopo essersi indebitato per 800.000 taka, il 1.9.2019 si era recato in aereo a Dubai. Successivamente si era spostato in Egitto e infine in Libia da dove si era imbarcato su un natante di fortuna e, in seguito ad un salvataggio in mare, era giunto a Malta. Nel Paese d'approdo era stato trattenuto in carcere per 16 mesi. A causa delle condizioni inumane e degradanti si era ammalato ed era stato ricoverato per 2 mesi. Non volendo tornare in Bangladesh per paura di essere ucciso, si era rivolto di nuovo ai trafficanti raggiungendo la Grecia via mare e poi Milano, il 1.8.2021, nascosto in un furgone.

La difesa ha censurato il provvedimento di trasferimento sulla base dei seguenti argomenti:

- A) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Reg. UE n. 604/2013;
- B) violazione e falsa applicazione dell'art. 3,2 del Reg. UE n. 604/2013;
- C) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 del Reg. UE n. 604/2013;
- D) violazione degli artt. 7 e 10 *bis* della l. 241/90;
- E) violazione degli artt. 2 e 3 Cedu in relazione al rischio di rimpatrio;
- F) violazione della Convenzione OIL, della Direttiva 2009/52/CE e dell'art. 8 Cedu.

Il provvedimento è stato adottato in violazione dell'art 3 comma 2 par. 2 del regolamento laddove stabilisce:

“Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente

prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente."

Il Collegio ritiene infatti fondato il rischio attuale che il ricorrente qualora trasferito a Malta possa essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti.

Il giudice nazionale, in ossequio al principio di cautela operante sul piano del diritto internazionale a tutela e garanzia degli incompressibili diritti fondamentali dello straniero, può annullare il provvedimento di trasferimento in uno Stato che non assicuri idonee condizioni di accoglienza dei richiedenti tutte le volte in cui vi sia non solo la prova certa, ma anche il ragionevole dubbio che sussistano carenze sistemiche di tali condizioni di accoglienza, anche ai sensi dell'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo (v. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 22 marzo 2005, Ay c. Turchia).

L'AIDA Malta Country Report (pp. 34-35), pubblicato in data 24 aprile 2020, riporta che *"la principale conseguenza dei trasferimenti Dublino dei richiedenti asilo verso Malta consiste in una significativa difficoltà di accesso alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Infatti, nel caso in cui un richiedente asilo abbia lasciato Malta senza il permesso delle autorità competenti, dopo essere evaso dal centro di detenzione amministrativa o avere abbandonato il Paese irregolarmente, la sua domanda di protezione internazionale verrà considerata come implicitamente ritirata [...]. Di conseguenza, nella quasi totalità dei casi, poiché la loro richiesta di asilo viene considerata come implicitamente ritirata, i "dublinanti di ritorno" sono esposti al rimpatrio nei propri Paesi di origine da parte delle autorità maltesi. Nel 2019, secondo quanto riportato da diverse ONG, la maggior parte dei "dublinanti di ritorno" sono stati posti in detenzione al momento del loro arrivo a Malta. Questi soggetti vengono tendenzialmente sottoposti a misure detentive [...], in quanto le autorità considerano che gli elementi della loro richiesta non potrebbero essere raccolti adeguatamente in assenza di limitazioni della libertà personale a causa della sussistenza di un rischio di fuga. I richiedenti asilo che abbandonano Malta illegalmente corrono il rischio di doversi difendere rispetto ad accuse di carattere penale ai sensi della legislazione nazionale in materia di immigrazione. Ai sensi di tali norme, al momento del loro ritorno a Malta, i richiedenti asilo possono essere arrestati e giudicati da un giudice penale. In pendenza di tale procedimento giudiziario, che presenta una durata media di circa uno o due mesi, i richiedenti sono sottoposti a misure detentive [...]. Se ritenuti colpevoli, la corte può pronunciare condanne a pene pecuniarie fino ad un ammontare massimo di euro 12,000 o a pene detentive non superiore a due anni"*.

Diverse altre fonti analizzano le condizioni di vita di richiedenti asilo e rifugiati nel sistema di accoglienza maltese:

- Amnesty International, "Report on the human rights situation covering 2019 - Malta", 16 aprile 2020 riporta: *"le autorità nazionali si sono trovate in difficoltà nel gestire un elevato numero di richieste di protezione internazionale e hanno accettato l'offerta di assistenza tecnica presentata da EASO. Una percentuale minima di richiedenti asilo ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato, mentre la maggior parte dei richiedenti che si sono visti riconoscere una protezione ha ottenuto una protezione sussidiaria. Quest'ultima protezione non permette il ricongiungimento familiare e limita significativamente le opportunità di integrazione. [...] Centinaia di rifugiati e migranti sono sottoposti a misure di detenzione arbitraria - in alcuni casi per più di tre mesi - e vivono in situazioni di sovraffollamento e condizioni di vita non accettabili [...]. Non sussiste una reale opportunità di revisione delle misure di detenzione. Le autorità giustificano tale situazione con motivazioni di carattere medico, in quanto la legislazione maltese permette la restrizione della libertà di movimento per ragioni mediche per un periodo massimo di quattro settimane, estendibili fino ad un massimo di dieci settimane in circostanze eccezionali. [...] Diversi avvocati e ONG hanno sottolineato come le reali ragioni a fondamento della decisione di impedire che queste persone vengano rilasciate risiede nell'incapacità delle autorità competenti di predisporre sufficienti strutture di accoglienza. [...] A giugno, il Comitato ONU per i Diritti dell'Infanzia ha espresso la propria preoccupazione rispetto alla detenzione e al trattamento dei minori migranti e richiedenti asilo". Sulla detenzione dei richiedenti asilo a Malta recentemente è stato pubblicato un appello da parte di diverse ONG pubblicato sul Times of Malta in data 6 settembre 2019 con il titolo "Asylum seekers detained for weeks on end with no justification"*.

- US Department of State, "Annual report on human rights in 2019 - Malta", 11 marzo 2020 riporta: *"le cattive condizioni di accoglienza presenti nei centri di detenzione per migranti sono state aggravate da un significativo aumento degli arrivi di migranti. Questa situazione ha determinato il superamento del limite di capacità di tali centri. [...] Nei centri di detenzione per migranti, sono stati riportati sovraffollamento, cattive condizioni sanitarie e ripetute proteste di detenuti"*.

• UNHCR, "UNHCR concerned about fire at reception centre, calls for urgent action on detention conditions", 9 gennaio 2020 riporta: "[...] *sottolineiamo che la privazione della libertà personale per prolungati periodi di tempo ha un effetto dannoso sulla salute psicofisica di persone adulti e minori. Le condizioni di vita nei centri sono inferiori agli standard internazionali e contribuiscono ad un diffuso sentimento di frustrazione tra i richiedenti asilo [...]. Il problema della detenzione di richiedenti asilo in assenza di chiare basi giuridiche deve essere affrontato in via prioritaria. [...] UNHCR chiede al governo di adottare azioni urgenti per migliorare le condizioni di vita nei centri e aumentare la loro capacità al fine di mitigare la situazione di sovraffollamento. La situazione nei centri si presenta come particolarmente tesa ormai da diversi mesi ed è chiara la necessità di trovare una rapida soluzione in quanto la situazione attuale non risulta sostenibile*".

Il Comitato contro la Tortura del Consiglio d'Europa ha svolto in data 17-22 settembre 2020 una visita ufficiale a Malta per valutare il trattamento dei migranti e dei richiedenti asilo sottoposti a misure di detenzione nel Paese, ma il rapporto della missione non è stato ancora pubblicato.

Alla luce della situazione descritta, si ritiene, dunque, che il trasferimento dell'odierno richiedente asilo a Malta si ponga in contrasto con la previsione dell'art. 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con quella dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non garantendo con certezza o, comunque, al di là di ogni ragionevole dubbio, il rispetto dei diritti fondamentali del richiedente in tale Stato. Ne consegue che il provvedimento del Ministero dell'Interno impugnato, che dispone il trasferimento dell'odierno ricorrente a Malta, deve essere annullato.

Resta assorbito ogni altro motivo.

Spese compensate in ragione dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla il provvedimento prot. I
emesso in data notificato il _____ nei confronti del ricorrente dal Dipartimento per le Libertà Civili e
l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

spese di lite compensate.

Roma, 07/04/2022

La Presidente
Luciana Sangiovanni

